

## **TI\_GERICHTE 30.2002.65 vom 25. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.65)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.65 du 25 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.65 del 25 giugno 2002

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

#### **E. 2**

L'Ufficio della protezione civile e della difesa integrata ha giustificato l'ammonimento adducendo che i ricorrenti "hanno oggettivamente disatteso l'obbligo di costruire il rifugio di protezione civile, così come previsto dall'art. 2 LEPCi e sancito espressamente dalla variante alla licenza edilizia 8 settembre 1993 posta in esecuzione" (decisione impugnata, pag. 3 verso l'alto). Ciò posto, l'autorità di primo grado – ritenuto che gli interessati confidavano sulla concessione di un esonero – non ha inflitto nessuna sanzione a norma dell'art. 16 cpv. 1 LEPCi, ma si è limitata ad ammonire i contravventori in base all'art. 16 cpv. 2 LEPCi.

#### **E. 3**

I ricorrenti eccepiscono anzitutto la prescrizione dell'azione penale. A loro parere, infatti, "la presunta violazione della LEPCi, poi comunque sanata dall'esonero, si è materializzata con l'utilizzo della variante 8 settembre 1993, avvenuta lo stesso anno" (ricorso, pag. 3 in alto). Ne desumono, gli interessati, che il procedimento contravvenzionale si è estinto due anni dopo di allora, ossia nel 1995. Sempre stando agli insorgenti, essi non hanno infranto la legislazione sull'edilizia di protezione civile, avendo "semplicemente fatto uso di una variante al progetto di costruzione presentata da una terza persona, ed in particolare da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ SA" (ricorso, pag. 3 a metà). I ricorrenti ritengono per finire che "a distanza di quasi dieci anni dall'esecuzione delle opere non si possa più procedere all'apertura di procedimenti contravvenzionali per presunti reati di così esigua entità" (ricorso, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto). Ne concludono, gli interessati, per l'annullamento della decisione impugnata.

#### **E. 4**

Per l'art. 2 cpv. 1 LEPCi i proprietari d'immobili sono tenuti a realizzare rifugi in tutte le nuove costruzioni e aggiunte importanti solitamente provviste di interrati. Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla legge, alle disposizioni esecutive o a ordinanze particolari è punito con la multa o con l'arresto (art. 16 cpv. 1 LEPCi). Nei casi di esigua gravità, alla pena può essere sostituito, per una prima volta, l'ammonimento da parte dell'autorità cantonale o comunale competente (art. 16 cpv. 2 LEPCi).

#### **E. 5**

Per quanto riguarda anzitutto l'eccezione di prescrizione, l'obbligo di costruire i rifugi – come rileva giustamente l'autorità di primo grado nelle osservazioni al ricorso – non si estingue con la costruzione dell'edificio, ma sussiste fino alla concessione di un eventuale esonero. Ne segue che la violazione dell'art. 2 cpv. 1 LEPCi configura un reato continuato nel senso dell'art. 71 lett. c CP, che è cessato solo dopo la decisione di esonero del 25 giugno 2002. L'eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti si rivela pertanto destituita di fondamento.

#### **E. 6**

Quanto alla commissione del reato, i ricorrenti non contestano in sostanza la violazione accertata dall'autorità amministrativa: essi si limitano come detto a giustificare il loro comportamento adducendo di avere "semplicemente fatto uso di una variante al progetto di costruzione presentata da una terza persona" (ricorso, pag. 3 a metà). Ciò non basta tuttavia, in assenza di una decisione di esonero, a esimere gli insorgenti – quali proprietari dei fondi da edificare – dall'obbligo di costruire i rifugi sancito dall'art. 2 cpv. 1 LEPCi. Né gli interessati sostengono, per avventura, di aver agito nell'erroneo convincimento che l'autorità avesse già concesso il postulato esonero. Non giova altresì ai ricorrenti prevalersi del lungo tempo trascorso dall'edificazione litigiosa all'apertura del procedimento contravvenzionale, ove appena si consideri che – come esposto poc'anzi – l'infrazione è cessata solo dopo l'emanazione della decisione di esonero del 25 giugno 2002. Il ricorso si rivela quindi anche sotto questo profilo sprovvisto di buon diritto.

#### **E. 7**

L'ammonimento, per finire, risulta proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa e al grado di colpa degli insorgenti, trattandosi della misura meno incisiva che l'autorità competente poteva pronunciare nei loro confronti. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 1, 16 LEPCi e 1 segg. LPContr; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.